

ENTE PARCO DI PORTOFINO
S.MARGHERITA L.(GE)

REGOLAMENTO DELLE ACQUE E SORGENTI

Art. 4 Norme di Attuazione del
Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino
Deliberazione Consiglio Regionale n° 33 del 26 giugno 20

CAPO I –FINALITA', OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto secondo quanto previsto dal Piano del Parco naturale di Portofino approvato con D.C.R. 26/06/2002 n. 33 e riguarda prioritariamente l'individuazione e la gestione delle risorse idriche necessarie alla conservazione degli ecosistemi presenti nel Parco.

2. Fanno parte integrante del presente regolamento:

- a. la TAV. 1 che individua le aree idrogeologiche e la zonizzazione del Piano del Parco;
- b. la TAV. 2 che individua le acque fluenti gerarchizzate, le fasce di tutela e protezione, le sorgenti, le derivazioni ed i pozzi;
- c. l'elenco delle sorgenti e pozzi concessi ai sensi della normativa vigente;
- d. la relazione illustrativa nella quale sono indicati i riferimenti legislativi, le caratteristiche idrogeologiche dell'area nonché i criteri generali assunti per la regolamentazione delle risorse idriche dell'area parco.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle previsioni del Piano del Parco, ha per finalità l'individuazione e la gestione delle risorse idriche necessarie alla conservazione degli ecosistemi.

2. Sono fatti salvi gli usi pregressi, regolarmente concessi o assentiti nonché quanto previsto dal successivo articolato.

3. Il regolamento, in particolare, si propone:

- a. di individuare e disciplinare le risorse idriche necessarie alla conservazione degli ecosistemi naturali preservando i delicati equilibri ecologico-ambientali, presenti nelle fasce di protezione A, B1 e B2, obiettivo primario a cui è subordinato ogni altro utilizzo della risorsa idrica;
- b. di individuare le risorse idriche presenti in tutta l'area parco disciplinandone l'uso nel rispetto delle captazioni legittimamente in atto al fine di conservare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche naturalistiche, paesistiche, culturali, residenziali e ambientali del Parco;
- c. di favorire e migliorare l'utilizzo della risorsa idrica anche per il mantenimento delle attività di presidio agricolo nonché l'utilizzo dell'acqua per l'antincendio boschivo;
- d. di ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche anche in funzione della fruizione del Parco, con particolare riferimento ai percorsi escursionistici ed alle aree progetto individuate nel Piano dell'Area Parco;

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio dell'Area Parco come individuato dalla legge regionale 3 settembre 2001 n.29.

2. Per le aree contigue il regolamento ha valore di indirizzo propositivo; assume valore prescrittivo solo per gli interventi attuati dall'Ente Parco, per quelli oggetto di contributo pubblico e per quelli realizzati da altri Enti Pubblici, secondo quanto indicato all'art. 4, comma 8 del Piano del Parco.

3. La disciplina risulta differenziata per le diverse fasce di tutela individuabili nella cartografia allegata ed integra la normativa in vigore, in particolare il R.D. 11.12.1933 n. 1775, la legge 20.06.1935 n. 1251 art. 4, il D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e s. m. i., la Direttiva CE 98/83, il D.P.R. 24. 05.1988 n. 236, la L 183/89, la L. 36/94, la legge comunitaria 21.12.99 n. 526, il D.Lgs 2.02.2001 n. 31, il D.Lgs 2.02.2002 n. 27, alle quali si rimanda per quanto non espresso nel presente regolamento.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE DIVERSE AREE IDROGEOLOGICHE E PER LE QUALIFICAZIONI SPECIFICHE

Art. 4 – Aree idrogeologiche

1. Il territorio del Parco di Portofino è articolato in aree tra loro diversificate per caratteristiche, comportamenti e problematiche idrogeologiche a larga scala, cui corrispondono norme e prescrizioni di primo e generale livello.

2. Sono individuate le seguenti aree idrogeologiche:

a. **acquifero dei calcari marnosi e delle fasce di contatto tra Formazione dei Calcari di M. Antola e Formazione del Conglomerato di Portofino;**

Le norme a carattere generale e di primo livello riguardano le misure di salvaguardia dell'acquifero dall'inquinamento superficiale o di provenienza superficiale. A tal fine si applicano le norme di tutela vigenti previste dalla legislazione nazionale indicate all'art. 3 ed allegate alla relazione illustrativa. Nella TAV. 2 sono indicate le diverse fasce di protezione dell'acquifero dall'inquinamento "zone di tutela assoluta", "zone di rispetto" e "zone di protezione", la cui regolamentazione è indicata al successivo Capo IV.

b. **acquifero della Formazione del Conglomerato di Portofino;**

Le norme a carattere generale e di primo livello riguardano le misure di salvaguardia dell'acquifero dall'inquinamento superficiale o di provenienza superficiale. A tal fine si applicano le norme di tutela vigenti previste dalla legislazione nazionale indicate all'Art. 3 ed allegate alla relazione illustrativa.

Per quanto riguarda ogni altra tutela o ambito di fruibilità vigono le specifiche indicazioni contenute nel successivo Capo IV, con la precisazione che, ai fini degli emungimenti profondi attraverso pozzi dotati di pompe per il sollevamento delle acque, l'area idrogeologica di che trattasi viene suddivisa in due sub-aree dalla isoipsa dei m 25 sopra il livello del mare, con significato pratico trattato nel successivo art. 6 comma 2 lettera f.

c. **acquiferi superficiali o secondari dispersi, dei corpi franosi o detritici, delle coltri superficiali di copertura e delle fasce detritico-colluviali pedemontane;**

Le coperture superficiali rilevate nella cartografia allegata, sono considerati acquiferi nei casi indicati nella relazione illustrativa allegata.

Per quanto riguarda le norme a carattere generale e di primo livello inerenti le misure di salvaguardia dell'acquifero dall'inquinamento superficiale o di provenienza superficiale, vale quanto previsto per gli acquiferi rocciosi integrato dalle seguenti ulteriori specificazioni:

1. nelle coltri a copertura del Conglomerato di Portofino, salvo che per inderogabili esigenze di ordine difesa del suolo ed equilibrio geomorfologico in presenza di fenomeni franosi, è vietata ogni forma di drenaggio che possa ridurne il ruolo di compensatori degli afflussi in alveo;
2. nelle diverse fasce di protezione dell'acquifero dall'inquinamento "zone di tutela assoluta", "zone di rispetto" e "zone di protezione" indicate in TAV. 2 con riferimento alle sole sorgenti concesse e assentite, si applicano le norme di cui al successivo Capo IV;
3. le coltri e i corpi di copertura e le aree alluvionali, in relazione ai possibili emungimenti profondi attraverso pozzi dotati di pompe per il sollevamento delle acque, vengono suddivise in due sub-aree dalla isoipsa dei m 25 sopra il livello del mare, con significato pratico trattato nel successivo Art. 6 comma 2 lettera f.

Art. 5 – Qualificazioni specifiche

1. Sono individuate le seguenti qualificazioni specifiche, per le quali, per quanto riguarda le norme generali e di primo livello si prevedono le seguenti prescrizioni, fatto salvo quanto regolamentato nei successivi articoli:

a. **le aree umide** sono rappresentate dalla "Diga del Vessinaro", dalle zone di ristagno idrico e di imbibizione, nonché da tutti i solchi di corrivazione che sono interessati da un deflusso superficiale per tutti i giorni dell'anno indicati nella TAV. 2. Fatto salvo quanto previsto per la Diga del Vessinaro, ai sensi dell'Area Progetto n. 8 del Piano del parco, per le altre aree:

1. è ammessa e incentivata la manutenzione delle aree soprattutto a difesa e sviluppo della vegetazione esistente, con particolare riferimento a quella ripariale e comunque sviluppata sulle sponde dei corsi d'acqua, purchè in ogni caso, sia predisposto apposito progetto e sia rilasciato specifico nullaosta da parte dell'Ente Parco di Portofino;
2. è ammessa la realizzazione di opere destinate allo stoccaggio e al rilascio di acque nei seguenti casi: a fini ecologici, di prevenzione e spegnimento di incendi boschivi e per le attività agricole produttive, anche in alveo, ma non in aree umide di ristagno, per il raggiungimento di obiettivi fissati dal Piano del Parco o da specifici progetti dell'Ente Parco, in particolare è consentita la realizzazione di bacini di accumulo a carattere sperimentale, anche mediante la realizzazione di traverse in alveo, finalizzate ad accumulare acque di precipitazione superficiale da rilasciare in alveo nei periodi di maggiore esigenza per l'ambiente torrentizio.
3. è vietato qualsiasi tipo di prelievo idrico, per derivazione superficiale, drenaggio, captazione di sorgente o emungimento da pozzo;
4. è vietata ogni alterazione dell'assetto morfologico e idrogeologico fatti salvi gli interventi e le opere previsti dal Piano del Parco;
5. sono ammessi interventi straordinari necessari per la loro conservazione e valorizzazione.

- b. **Le aree irrigue.** Nelle aree agricole, nei giardini e nelle pertinenze degli edifici presenti nelle fasce di protezione C1, C2, D1 e D2 come individuate nella cartografia allegata al regolamento per le attività agricole:
1. è ammessa la manutenzione degli impianti esistenti per l'irrigazione e la ottimale conduzione del fondo agricolo e delle attività di lavorazione, trasformazione e conservazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento per le attività agricole, nonché da quello degli interventi sulla vegetazione per le aree a giardino. In particolare le sistemazioni e gli impianti di irrigazione potranno essere adeguati con la finalità di un più razionale impiego e risparmio della risorsa idrica disponibile, privilegiando la scelta di sistemi che incrementino i rilasci idrici diffusi;
 2. è ammessa la realizzazione di serbatoi interrati per riserva idrica secondo quanto previsto dal Piano dell'Area parco e dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. In particolare, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di precipitazione superficiale dovrà essere progettato con franco rispetto agli afflussi massimi prevedibili in ragione del regime pluviometrico e dell'ampiezza di bacino sotteso dall'opera, incluso un attento e predeterminato sistema per la disciplina dell'eventuale esubero di alimentazione o troppopieno e punto di recapito finale che deve essere tassativamente o lo stesso serbatoio di accumulo o il più prossimo solco di corrivazione segnalato sulla TAV. 2 allegata. E' altresì ammessa la realizzazione di canali di intercettazione e corrivazione a cielo aperto delle acque di scorrimento superficiale convergenti nel serbatoio, che dovranno essere realizzate preferibilmente in terra battuta facendo ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, escludendo comunque l'uso di opere in calcestruzzo. E' ammesso l'uso di elementi in pvc purché completamente interrati.
 3. sono ammessi e incentivabili gli interventi di rimozione di scarichi concentrati e puntuali prevedendo la restituzione diretta in solchi di corrivazione consolidati.
 4. sono ammessi e incentivabili gli interventi di drenaggio del suolo solo se finalizzati al consolidamento di terreni coltivati e in frana sulla base di un dettagliato studio e progettazione.
 5. è vietata la realizzazione di nuovi scarichi concentrati e puntuali che non restituiscano direttamente in solchi di corrivazione consolidati.
 6. sono vietate nuove concessioni di sorgenti o di emungimenti da pozzo rispetto a quelle censite nell'apposito elenco di cui al successivo Art. 16, ferme restando specifiche diverse previsioni e deroghe contenute nel presente Regolamento.
- c. **Le aree boscate.** Nelle superfici a bosco presenti nelle fasce di protezione B1, B2 e C1 è ammessa la costruzione di serbatoi di riserva idrica interrati, nei limiti previsti dal Piano dell'Area parco e dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, per lo stoccaggio dell'acqua piovana a fini antincendio boschivo. Gli interventi devono essere realizzati direttamente dall'Ente Parco rispettando comunque le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna in calcestruzzo armato impermeabilizzato, eventuale prospetto a valle perfettamente integrato con la morfologia circostante in forma, dimensione e tipologia della struttura di sostegno o rivestimento (scarpata vegetata o muro di sostegno in pietra a secco), copertura di non meno di 60 cm di terreno, dei quali non meno di 20 cm di ottimo tappeto

drenante, sistema di raccolta e smaltimento delle acque di precipitazione superficiale progettato con franco rispetto agli afflussi massimi prevedibili in ragione del regime pluviometrico e dell'ampiezza di bacino sotteso dall'opera, incluso un attento e predeterminato sistema per la disciplina dell'eventuale esubero di alimentazione o troppopieno e punto di recapito finale che deve essere tassativamente o lo stesso serbatoio di accumulo o il più prossimo solco di corrivazione. Sono inoltre ammessi sistemi a sviluppo sotterraneo di alimentazione per sistemi di diffusione preventiva di acque per l'incremento dell'umidità dell'ambiente in caso di persistente siccità, alimentati dai serbatoi di cui si tratta o da altre fonti di approvvigionamento. A tal fine possono essere realizzati gli interventi e le opere necessarie alla diffusione sul territorio di punti d'acqua e bocchette per la lotta agli incendi anche se comportino piccoli scavi per la collocazione di condotte di adduzione e distribuzione.

- d. **Gli ambiti per la fruizione escursionistica e storico-culturale** comprendono la rete dei sentieri del parco indicati nella cartografia allegata al Regolamento per l'accessibilità, le aree progetto individuate nel Piano del Parco nonché eventuali emergenze storico-culturali funzionali alla fruizione dell'Area Parco. E' ammesso e favorito l'uso della risorsa idrica mediante interventi realizzati direttamente dall'Ente Parco e da altri Enti Pubblici Territoriali competenti, indispensabili per la migliore realizzazione dei progetti destinati alla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturale, storica, paesaggistica ed escursionistica previsti nel Piano del Parco, in particolare sono ammesse:

1. la realizzazione di nuove opere di captazione di sorgenti, o prelievi da pozzi;
2. la realizzazione di opere in alveo finalizzate al recupero di attività di interesse storico-culturale;
3. la realizzazione di impianti per la distribuzione di acqua potabile lungo i sentieri escursionistici, soprattutto in aree attrezzate per la sosta ed il ristoro e nelle aree progetto individuate nel Piano del Parco.

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6 – Sorgenti e Pozzi

1. Le sorgenti, i pozzi e le derivazioni superficiali in Area parco sono individuati nella TAV.2 ed indicati con distinte simbologie, in particolare sono indicati:

- a. I pozzi che risultano interessati da provvedimenti di concessione a scopo potabile, o a scopo irriguo, o a scopo diverso, e descritti al successivo Art. 16.
- b. I pozzi che risultano assentiti ai sensi della Delibera Giunta Regionale N. 167076 del 07/12/2000, o della circolare Provincia di Genova Area 08 Agosto 1999, ai sensi delle leggi vigenti (R.D. 14.08.920 n. 1285 – D.M. 16.12.1923 – R.D. 11.12.933 n. 1775 – D.P.R. 24.05.988 n. 236 – L.18.5.989 n. 183 – D.M..S. 26.3.991 – L.R. 28.1.993 n. 9 – D.L.gs. 12.7.993 n. 275 – L. 5.1.994 n. 36 – D.P.R. 18.2.999 n. 238 – D.L.gs. 11.5.999 n. 152 – D.L.gs. 18.8.2000 n. 258), e ai sensi della L. 4.1.1968 n. 15 e succ. modificazioni ed integrazioni sull'autocertificazione e che sono descritti al successivo Art. 16.
- c. Le sorgenti che non risultano interessate da provvedimenti di concessione né a scopo potabile né a scopo irriguo né a scopo industriale o civile e che pertanto

rappresentano patrimonio idrico del tutto disponibile per l'ambiente naturale del Parco.

- d. Le sorgenti che risultano interessate da provvedimenti di concessione a scopo potabile, o a scopo irriguo, o a scopo diverso, e che pertanto rappresentano patrimonio idrico disponibile in termini condizionati per l'ambiente naturale del Parco, o addirittura temporaneamente non disponibile e che sono descritte al successivo Art. 16.
- e. Le sorgenti condizionate da utilizzazioni in atto assentite ai sensi a) dalla Delibera Giunta Regionale N. 167076 del 07/12/2000; b) dalla circolare Provincia di Genova Area 08 Agosto 1999, ai sensi delle leggi vigenti (R.D. 14.08.920 n. 1285 – D.M. 16.12.1923 – R.D. 11.12.933 n. 1775 – D.P.R. 24.05.988 n. 236 – L.18.5.989 n. 183 – D.M..S. 26.3.991 – L.R. 28.1.993 n. 9 – D.L.gs. 12.7.993 n. 275 – L. 5.1.994 n. 36 – D.P.R. 18.2.999 n. 238 – D.L.gs. 11.5.999 n. 152 – D.L.gs. 18.8.2000 n. 258), e ai sensi della L. 4.1.1968 n. 15 e succ. mod.ed int. sull'autocertificazione, che rappresentano patrimonio idrico disponibile in termini condizionati per l'ambiente naturale del Parco o addirittura temporaneamente non disponibile e che sono descritte al successivo Art. 16.

2. Con riferimento alle diverse categorie di sorgenti e pozzi sopra elencate, fatte salve le norme vigenti in materia di risorse idriche richiamate nell'Art. 3, si introducono le seguenti norme e prescrizioni:

- a. Le concessioni di qualsiasi tipo e destinazione, che riguardano sorgenti o pozzi, a qualsiasi quota e di qualsiasi profondità, in essere alla data di approvazione del Regolamento, sono salvaguardate;
- b. In caso di cessazione per scadenza non tempestivamente rinnovata, o di dichiarata anticipata dismissione di una concessione allo stato in essere, l'eventuale istanza di rinnovo in sanatoria, presentata entro i primi cinque anni dalla data di scadenza o di dismissione, è subordinata al rilascio di preventivo nullaosta da parte dell'Ente Parco;
- c. In caso di cessazione per scadenza non tempestivamente rinnovata, o di dichiarata anticipata dismissione, di una concessione allo stato in essere, l'eventuale istanza di rinnovo in sanatoria, presentata oltre lo scadere del quinto anno dalla data di decadenza o di dismissione non è suscettibile del rilascio del nullaosta da parte dell'Ente Parco e pertanto la sorgente si intende ricondotta al regime delle sorgenti allo stato non concesse e rilasciata nell'ambiente naturale o per le finalità di cui all'art. 5 comma 1 lettera d. punto 3;
- d. Le sorgenti e i pozzi allo stato condizionate da assentimenti per autodenuncia, restano in uso dell'autodenunciante. In questi casi, si dovranno ottemperare le disposizioni del presente regolamento segnatamente per quanto riguarda le norme che presiedono alla restituzione della risorsa idrica all'ambiente e la salvaguardia del Deflusso Minimo Vitale di cui alla relazione illustrativa;
- e. Ogni altra sorgente indicata nella Tav. 2 e ogni altra emergenza idrica, comprese eventuali sorgenti non individuate, rimangono vincolate ai fini ambientali e non possono essere concesse o utilizzate a scopo privato;
- f. In tutto il territorio del Parco è vietata la perforazione e la messa in produzione di pozzi a qualsiasi fine e utilizzazione destinati. Detti interventi, se debitamente motivati, possono essere consentiti dall'Ente Parco con specifica Delibera di Consiglio anche su istanza di privati esclusivamente nella fascia altimetrica compresa tra il livello del mare e l'isoipsa di quota 25 m s.l.m. Per questi interventi devono essere fornite adeguate prove idrogeologiche, anche attraverso

l'esame registrato del comportamento di uno o più piezometri circostanti, e da queste deve esser ricavata, esposta con chiarezza e commentata ogni indicazione in ordine alla portata critica del pozzo, alla posizione e dinamica dell'interfaccia acqua dolce – acqua salata, al cono di influenza e alle conseguenze dell'emungimento sulla dinamica del cuneo salino, in modo che la portata richiesta non superi i 2/3 della portata critica. Il manufatto deve alloggiare e rendere sempre ispezionabile la testa del pozzo, la strumentazione e l'apparecchiatura di funzionamento e ogni altro suo accessorio, ed essere realizzato in modo particolarmente accurato e resistente e non può emergere dal profilo del terreno;

3. In deroga alle prescrizioni e divieti di cui alle precedenti lettere, sulla base di un progetto realizzato o coordinato dall'Ente Parco è ammessa la captazione di sorgenti ad oggi non assentite per la realizzazione di punti d'acqua lungo la rete dei sentieri escursionistici del Parco ed a servizio delle aree progetto individuate dal Piano del Parco, nonché per finalità antincendio provvedendo al deflusso dell'acqua non utilizzata nel solco di corrivazione della sorgente stessa.

CAPO IV – FASCE DI TUTELA E PROTEZIONE

Art. 7 – Zone di tutela assoluta

1. Le zone di tutela assoluta previste dal DPR L. 236/88 e dal D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni sono distinte in area a1 ed area a2.

Art. 8 - Area a1.

1. Si tratta della zona di tutela assoluta prevista attorno alle opere di captazione, sorgenti e pozzi, ed in corrispondenza di bacini per uso idropotabile; ai sensi della normativa soprarichiamata essa deve essere recintata, provvista di adeguata e funzionale canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri attorno alle opere di presa.

2. Per ovvi limiti cartografici l'area a1 non può essere rappresentata nella cartografia allegata.

3. Le modalità per la determinazione del raggio dell'area di tutela assoluta attorno all'opera di presa, che non può essere inferiore al limite di legge pari a 10m, sono indicate nella relazione illustrativa.

4. In quest'area sono vietate tutte le attività ad esclusione di quelle connesse con l'approvvigionamento idrico (monitoraggio, controlli igienico-sanitari, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera di presa).

5. L'accesso alle zone recintate è consentito esclusivamente al personale dell'Ente Parco ed agli addetti alle attività precedentemente descritte nonché agli addetti alle attività di antincendio boschivo nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Art. 9 - Area a2

1. Si tratta della zona di tutela assoluta prevista attorno alle aree o zone umide, i cui confini sono rappresentati nella cartografia allegata in TAV. 2.

2. Per le aree sorgentizie e sorgenti che dovessero essere individuate in futuro, o per i tratti di solchi di corrivazione che si dovessero individuare come idrogeologicamente significativi in base ad indagini prossime, il limite dell'Area di tutela assoluta sarà determinato come descritto nella relazione illustrativa.

3. Nelle aree di tutela assoluta attorno alle aree umide, per il loro alto valore naturalistico e per l'attuale stato di conservazione sono consentiti solo interventi di manutenzione e di sistemazione idrogeologica purché finalizzati anche alla rinaturalizzazione e al potenziamento degli ambienti e degli ecosistemi esistenti ed eseguiti dall'Ente Parco o dallo stesso coordinati.

4. Nelle aree sopra considerate a1 ed a2, fatti salvi i divieti di cui all'art. 42 della l.r. 12/95 sono vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- a. accumulo di concimi organici;
- b. dispersione di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- c. spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
- d. pascolo e stazzo di bestiame;
- e. modificazioni del letto dell'alveo che possano compromettere la stabilità dell'ecosistema;
- f. la realizzazione di briglie e traverse e altre opere che possano alterare il regolare deflusso delle acque superficiali, segnatamente favorendo forme di ristagno, con l'eccezione di quanto previsto dal presente Regolamento e di quanto necessario per la prevenzione del dissesto idrogeologico;
- g. dispersione, ovvero immissione di reflui, fanghi e liquami, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la tutela ambientale.

Art. 10 – Zone di Rispetto

1. Le zone di tutela assoluta previste dal D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni che sostituisce il DPR L. 236/88 sono distinte in area b1 ed area b2.

Art. 11 - Area b1

1. Si tratta della zona esterna alle aree di tutela assoluta attorno alle opere di captazione per uso idropotabile ed è individuata nella cartografia allegata in TAV 2 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I confini della fascia di protezione sono stati determinati secondo le dettagliate modalità, a valere anche per eventuali nuove captazioni, riportate nella relazione illustrativa.

3. All'interno di questa area fatti salvi i divieti di cui all'art. 42 della l.r. 12/95 sono vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- a. accumulo costante di concimi organici;

- b. dispersione incontrollata tal quale di acque bianche provenienti da piazzali e strade con eccezione delle situazioni esistenti;
- c. spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
- d. pascolo e stazzo di bestiame;
- e. dispersione, ovvero immissione in superficie di reflui, fanghi e liquami, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la tutela ambientale.

Art. 12 - Area b2

1. Si tratta della zona di rispetto attorno alle aree umide ed è individuata nella cartografia allegata in TAV 2.

2. All'interno di questa area fatti salvi i divieti di cui all'art. 42 della l.r. 12/95 sono vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- a. accumulo costante di concimi organici se non in strutture capaci di isolare il concime dall'ambiente idrogeologico circostante e sottostante;
- b. dispersione di acque bianche provenienti da piazzali e strade con eccezione delle situazioni esistenti;
- c. spargimento di pesticidi e antiparassitari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per le attività agricole;
- d. dispersione, ovvero immissione in superficie di reflui, fanghi e liquami, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la tutela ambientale.

Art. 13 – Zona di protezione

1. Corrisponde alla zona di protezione prescritta dal D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni (secondo le indicazioni del DPR 236/88 in quanto vigente per riferimento), con particolari attenzioni in corrispondenza di acquiferi particolarmente vulnerabili, ed è individuata in cartografia allegata alla TAV 2.

2. All'interno di quest'area debbono essere incentivati la conservazione e la riqualificazione del bosco, nonché le forme di coltivazione ecocompatibili a basso impatto ambientale, secondo quanto previsto nel regolamento per le attività agricole.

3. All'interno di questa area fatti salvi i divieti di cui all'art. 42 della l.r. 12/95 sono vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- a. accumulo sistematico di concimi organici se non in strutture capaci di isolare il concime dall'ambiente idrogeologico;
- b. dispersione di acque bianche provenienti da piazzali e strade con eccezione delle situazioni esistenti;
- c. aree cimiteriali con eccezione delle situazioni esistenti;
- d. spargimento di pesticidi e antiparassitari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per le attività agricole;
- e. discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- f. stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- g. centri di raccolta demolizione e rottamazione di autoveicoli
- h. impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani;
- i. impianti zootecnici, non dotati di impianti di trattamento dei reflui liquidi e solidi;

- j. scarichi in superficie di reflui fanghi e liquami, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la tutela ambientale;

Art. 14 – Procedure autorizzative

1. Gli interventi ammissibili ai sensi del presente regolamento possono essere realizzati solo a seguito di rilascio di nullaosta dell'Ente parco.
2. Le indicazioni essenziali per la richiesta finalizzata al rilascio del nulla osta sono contenute nella relazione illustrativa allegata.

Art. 15 – Salvaguardia degli habitat tutelati dal S.I.C. IT1632603 "Parco di Portofino".

1. Il presente regolamento potrà essere aggiornato secondo quanto previsto dal "regolamento di indirizzi e di pianificazione e di gestione dei SIC" e dalle indicazioni dell'eventuale piano di gestione del SIC.

Art. 16 – Elenco delle sorgenti e pozzi concessi.

1. L'elenco delle sorgenti e dei pozzi, concessi o autorizzati ai sensi delle normative vigenti è contenuto nel tabulato allegato al presente Regolamento.